



Comunicazione UFRC 3/14

22 dicembre 2014

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Contesto

Nella sua decisione B-633/2014 del 12 novembre 2014 allegata, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che per i nomi delle associazioni occorre esaminare con piena cognizione il rispetto del divieto d'inganno ai sensi dell'articolo 26 ORC¹. Nella misura in cui la formazione dei nomi di associazioni è condizionata dal divieto d'inganno, al momento dell'iscrizione nel registro di commercio si applicano i principi del diritto delle società anche al diritto al nome delle associazioni².

Il TAF ha inoltre rilevato che, contrariamente agli enti giuridici che soggiacciono al diritto delle società, per le associazioni non vi è alcun obbligo di menzionare la forma giuridica nel nome³.

2. Rettifica della Direttiva del 1° aprile 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi

In considerazione della decisione del TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, i numeri marginali 252 e 253 devono essere abrogati e non vanno più applicati dalle autorità del registro di commercio.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

Allegato: menzionato

¹ Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 2.2.

² DTF 116 II 605 consid. 4a; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11a ed., Berna 2012, pag. 179; HANS MICHAEL RIEMER, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, 3. Abteilung: Die juristischen Personen, Zweiter Teilband: Die Vereine, Systematischer Teil und Kommentar zu Art. 60-79 ZGB, Berna 1990, Systematischer Teil N 394.

³ Decisione TAF B-633/2014 del 12 novembre 2014, consid. 4.1 e DTF 117 II 513 consid. 3a.